


**Il nuovo “Country File”: tra
modifiche formali
e sostanziali e le nuove
regole per la *Penalty
Protection***

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

- ❖ Il 23 novembre 2020 è stato pubblicato, con il prot. n. 360494/2020, il nuovo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in materia di prezzi di trasferimento, che ha sostituito il Provvedimento del 2010.
- ❖ Questo introduce sostanziali modifiche alle disposizioni relative alla documentazione «idonea» a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento e stabilisce i nuovi requisiti per l’accesso al regime premiale di *penalty protection*.
- ❖ Le novità introdotte hanno allineato il contenuto del Masterfile e dalla Documentazione Nazionale (o «Local file») a quanto stabilito dal Capitolo V delle Linee Guida OCSE del luglio 2017, come modificato dall’Action 13 del progetto BEPS in materia di *transfer pricing documentation*.
- ❖ Inoltre, è stata introdotta una semplificazione all’approccio documentale dei servizi a basso valore aggiunto.
- ❖ La documentazione idonea ha subito, quindi, una profonda modifica sostanziale che trova applicazione con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del nuovo Provvedimento.
- ❖ In data 20.09.2021 è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in consultazione pubblica fino al 12.10.2021 la Bozza di Circolare che fornisce chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

L’esito delle disposizioni impartite dall’Agenzia delle Entrate, oltre all’atteso adeguamento risulta essere anche quello di appesantire sensibilmente gli oneri amministrativi che le imprese sono chiamate ad assumersi.

In sintesi



La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

«Il presente provvedimento si applica a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione»




Per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare le disposizioni del nuovo Provvedimento si applicano a partire dal periodo di imposta 2020

- La documentazione idonea» ai fini della *penalty protection* continua ad essere costituita da: **Master File** e **Local File**.
- Nel Provvedimento **non** è più contenuta la **distinzione** tra: società *holding*, *sub-holding* e impresa controllata, quindi qualsiasi società (anche la subsidiary italiana di un gruppo estero) dovrà predisporre anche il masterfile.
- Come chiarito dalla Bozza di Circolare dell'Agenzia delle Entrate pubblicata in consultazione fino al 12 ottobre 2021:
 - affinché la documentazione possa essere considerata idonea, va seguita la struttura indicata dal Provvedimento; inoltre qualora le informazioni del Masterfile siano «minori» rispetto al provvedimento dovranno essere indicate in appendice al documento
 - omissioni o inesattezze parziali possono non pregiudicare l'applicazione del regime premiale qualora non siano suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo e la correttezza degli esiti dell'analisi (come si concilia con la previsione di cui sopra riferita all'incompletezza rispetto al provvedimento?).

Forma del *Master File* e del *Local File*


- ✓ «Devono essere redatti in lingua italiana; tuttavia il Masterfile può essere presentato in lingua inglese»
- ✓ «Devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi»
- ✓ «La documentazione deve essere presentata in formato elettronico e deve essere consegnata all'Amministrazione finanziaria entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta»
- ✓ «Eventuali informazioni supplementari o integrative devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta»

Capogruppo italiana



- Nel caso rappresentato la documentazione idonea da predisporre è la seguente:
- **Master File di Gruppo** – predisposto dalla casa madre italiana che raccoglie le informazioni di Gruppo in base alle disposizioni del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020.
La società deve adeguare il *Master File* alle nuove indicazioni.
La controllante italiana potrebbe altresì valutare di predisporre il Master File in inglese così che anche le società del Gruppo residenti in paesi esteri che ne prevedono l’adozione possano utilizzarlo.
- **Local File** – predisposto dalla casa madre italiana relativo alle transazioni poste in essere con le società non residenti del Gruppo.

Capogruppo estera



- Nel caso rappresentato la documentazione idonea da predisporre/conservare è la seguente:
- **Master File di Gruppo** – predisposto dalla società casa madre estera che raccoglie le informazioni di Gruppo.
La controllata italiana dovrà richiedere per tempo copia del Master File al fine di verificare se lo stesso è *compliant* al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020, qualora non fosse *compliant* la controllata dovrà integrarlo con le informazioni richieste dalla norma interna.
- **Local File** – predisposto dalla società italiana controllata relativo alle transazioni poste in essere con le società non residenti del Gruppo.

La documentazione è comunque idonea se:

- fornisce agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un'analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, con specifico riguardo all'accurata **delineazione** delle transazioni e all'analisi di comparabilità, compresa l'analisi funzionale, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria;
- sono rinvenute omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo.

Non può qualificarsi come *idonea* la documentazione che rispetta la struttura formale prevista per la *documentazione nazionale* ed il *Master File* **ma** presenta:

- contenuti informativi **incompleti**, **non** conformi alle disposizioni contenute nel provvedimento;
- la mancanza della firma elettronica con marca temporale;
- informazioni non corrispondenti in tutto o in parte al vero.

Resta ferma la facoltà di presentare il *Local File* e il *Master File* con riguardo **ad una parte delle operazioni poste in essere**



***Penalty protection* limitata alle operazioni descritte**

Il contribuente ha la facoltà di predisporre la *documentazione nazionale* ed il *Master File* limitatamente ad una parte delle operazioni infragruppo poste in essere, senza che ciò pregiudichi l'ottenimento dell'esimente sanzionatoria.

L'idoneità è quindi valutata dall'Amministrazione Finanziaria per singola transazione. La Circolare non chiarisce invece se per le «operazioni marginali», il cui ammontare risulta non superiore al 5% del totale dei componenti (positivi o negativi e per operazioni attive e passive) indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi denominato «Prezzi di trasferimento», la non l'inclusione delle stesse nel Local File determina comunque la *penalty protection* come si auspica.

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

<u>DOCUMENTAZIONE</u>	<u>COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA</u>	<u>SANZIONI</u>
Non predisposta	N/A	Sanzione piena 90% - 180%
Predisposta	Non inviata e no marca temporale	Sanzione piena 90% - 180%
Predisposta ma NON in ottemperanza delle nuove disposizioni	Inviata e marca temporale	Sanzione piena 90% - 180%
<u>Predisposta secondo le nuove disposizioni</u>	<u>Inviata e marca temporale</u>	<u>Nessuna Sanzione</u>

* La documentazione idonea protegge il contribuente dalle sanzioni amministrative per infedele dichiarazione ai sensi dell'art. 1, co. 6, e art. 2, co. 4-ter, D.lgs. 471/97. L'idoneità consiste nella capacità delle informazioni di rimuovere con efficacia la tipica asimmetria informativa tra controllore e controllato. Tale efficacia protettiva può operare anche sul piano penale in termini di dichiarazione infedele ex art. 4 D.lgs. 74/2000). La punibilità di questo reato potrebbe essere esclusa ove i criteri valutativi concretamente applicati fossero indicati nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali. A quest'ultima categoria pare appartenere la documentazione di transfer pricing.

Il nuovo *Local File* - Ulteriori dati e informazioni da fornire



indicazioni specifiche in merito alla struttura organizzativa

descrizione dei riporti funzionali delle risorse impiegate

indicazione delle eventuali riorganizzazioni o trasferimenti, anche di beni immateriali, che abbiano interessato la società locale

criteri di scelta e applicazione del metodo adottato, con specifica indicazione delle motivazioni sottostanti la scelta di analizzare le transazioni sulla base di dati pluriennali

informazioni e motivazioni sottostanti le eventuali rettifiche di comparabilità applicate ai fini di una maggiore affidabilità dei risultati

assunzioni critiche (*critical assumptions*) in merito all'applicazione del metodo di *transfer pricing* adottato e i relativi potenziali impatti derivanti da eventuali modifiche dello stesso

Il nuovo *Local File* – Documenti a supporto e obblighi di allegazione



bilancio d'esercizio della società locale

prospetti di riconciliazione dei dati finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di *transfer pricing* con il bilancio d'esercizio

dati finanziari dei soggetti comparabili utilizzati nell'analisi

copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti

copia dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l'impresa locale non è parte ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo descritte nel Local file

Il nuovo *Master File* - **Ulteriori dati e informazioni da fornire**



individuazione dei fattori che caratterizzano la generazione di profitto del gruppo

rappresentazione della struttura operativa e della catena del valore


capitolo *ad hoc* dedicato ai beni immateriali del gruppo

informazioni specifiche in merito alle attività finanziarie infragruppo

indicazioni circa le modalità di finanziamento del Gruppo con indicazione delle entità che svolgono funzioni di finanziamento e delle politiche di *transfer pricing*

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

Il nuovo *Master File* – Documenti a supporto e obblighi di allegazione



bilancio consolidato del gruppo

elenco di tutti gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e i ruling preventivi transfrontalieri sottoscritti con, o rilasciati dalle, amministrazioni finanziarie dei paesi in cui il gruppo opera

FOCUS SU TALUNI ASPETTI SOSTANZIALI

- *Beni immateriali e loro utilizzo all'interno del Gruppo;*
- *Attività finanziarie infragruppo;*
- *Servizi a basso valore aggiunto.*



- Analisi necessariamente condotta a livello di gruppo, con conseguente necessario coinvolgimento della controllante e delle consociate;
- Importanza del master file (ora obbligatorio).

BENI IMMATERIALI DEL GRUPPO MULTINAZIONALE

E' necessario illustrare, all'interno del *master file*, tutti gli aspetti inerenti la creazione, la gestione e le modalità di sfruttamento dei beni immateriali all'interno del gruppo multinazionale

Conseguenze:

- *Identificazione di tutti i beni immateriali, non solo di quelli utilizzati dall'impresa residente, con livello di dettaglio per singola società;*
- *Modalità di gestione dell'attività di ricerca e sviluppo e di come le società del gruppo ne beneficiano, direttamente od indirettamente;*
- *Politiche di prezzi di trasferimento relative all'utilizzo dei beni immateriali.*

Criticità:

- **Analisi estesa all'intero gruppo;**
- **Conseguenze sulla metodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento, in particolare nel caso di utilizzo di metodi reddituali;**
- **Necessità di puntuale regolamentazione economica dei rapporti *intercompany*.**

ATTIVITA' FINANZIARIE INFRAGRUPPO

Le modalità di finanziamento del gruppo devono essere descritte nel *master file*, fornendo altresì dettagli rilevanti riguardo alle società deputate a tali funzioni ed ai rapporti con i finanziatori esterni.

Conseguenze:

- *Identificazione delle modalità di finanziamento del gruppo nel suo complesso, con necessità di dare evidenza delle fonti di finanziamento esterne;*
- *Evidenza di come le fonti di finanziamento vengono ripartite all'interno del gruppo (modalità tecnica, entità e condizioni);*
- *Evidenza delle strutture di finanziamento, con particolare riguardo alle società del gruppo deputate a tali attività (ivi inclusa la loro residenza e sede di direzione effettiva).*

Criticità:

- **Analisi estesa all'intero gruppo;**
- **Evidenza dei flussi finanziari in entrata e delle relative condizioni economiche;**
- **Impatto sulla metodologia di determinazione della remunerazione dei flussi finanziari ma anche sull'eventuale applicazione di ritenute.**

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI DI SINTESI

- Il Provvedimento sposta il focus della documentazione dalla singola entità locale al Gruppo nel suo complesso;
- La richiesta di informazioni, anche di dettaglio, riferite ad altre entità appartenenti al gruppo deve inquadrarsi nelle più recenti elaborazioni di fonte internazionale (OCSE) sui prezzi di trasferimento e nei più pregnanti obblighi di disclosure (DAC 6).
- Indubbiamente impone una revisione sostanziale dell'approccio sino ad oggi adottato nella redazione dei documenti rilevanti (non solo local e *master file* ma anche contratti intercompany).

Semplificazioni per le piccole e medie imprese

«Le piccole e medie imprese hanno la facoltà di non aggiornare i dati di cui ai punti da 2.1.1 a 2.1.5 del paragrafo 2 “Le operazioni infragruppo” della Documentazione Nazionale con riferimento ai due periodi d’imposta successivi a quello cui si riferisce detta documentazione, qualora l’analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e sempreché gli elementi di cui al punto 2.1.2 non subiscano modifiche significative in detti periodi di imposta».

Nuova definizione:

«si intendono le imprese che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro per il periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento.

Non rientrano comunque in tale definizione i soggetti che direttamente o indirettamente controllano **o sono controllate** da un soggetto non qualificabile come “piccola e media impresa”».

Comunicazione del possesso della documentazione idonea

- La documentazione deve essere redatta su **base annuale** e conservata fino al termine di decadenza per l'accertamento.
- **La comunicazione del possesso** viene effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi
		A	B	C	4	5 ,00	6 ,00

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'art. 110 del TUIR.

Nel **rigo RS106** i soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

- Il contribuente che aderisce alla disciplina degli oneri documentali **deve barrare la casella “Possesso documentazione”** (casella 4).
- Nelle caselle 5 e 6 devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni di *transfer pricing*. Indicare i valori rilevanti e non barrare significa esporsi ad un possibile rischio di controllo?

Trade off tra *penalty protection* ed oneri del contribuente: cosa tenere in considerazione nella valutazione

PRO	CONTRO
<ul style="list-style-type: none">• No sanzioni amministrative• Anticipazione richiesta AF in corso di verifica• Set documentale previsto in linea con le prescrizioni OCSE: possibilità di utilizzare Masterfile di gruppo e informazioni del CbCR	<ul style="list-style-type: none">• Preclusione del gruppo a fornire talune informazioni non direttamente riguardanti la società italiana (per gruppo estero)• Tempistiche• Impossibilità di rettifiche ex post• Rischio di contraddizione rispetto a quanto documentato nelle precedenti documentazioni

Tempistica perentoria per la predisposizione della documentazione

La *documentazione idonea* deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato con firma elettronica che reca la **marca temporale apposta entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in analisi.**

Ai sensi del nuovo provvedimento, la consegna della documentazione all'amministrazione finanziaria deve essere effettuata **entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta**, rispetto ai 10 giorni previsti finora.

È invece invariato il termine di minimo 7 giorni per le richieste supplementari o integrative.

In caso di dichiarazione tardiva nei 90 giorni dalla scadenza (sia ex novo sia dichiarazione correttiva nei termini), come chiarito dalla Bozza di Circolare, la comunicazione della documentazione può essere effettuata con tale dichiarazione, con firma elettronica e marca temporale alla data di effettiva presentazione.

Sempre nella Bozza di Circolare, viene consentita la comunicazione mediante *remissione in bonis*, che andrà fatta con la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione. La firma elettronica con marca temporale della comunicazione dovrà avere tale data. Si intende, tuttavia, che la *remissione in bonis* permette di «sanare» la mancata indicazione del flag nella dichiarazione, ma non la marca temporale che deve essere apposta per tempo.

Local file – indice dei contenuti a confronto

Local file – Provvedimento n. 137654/2010

1. Descrizione generale della società (storia, evoluzione recente e lineamenti generali dei mercati di riferimento)
2. Settori in cui opera la società
 - 2.1 Settore 1
 - 2.2 Settore 2
 - 2.n Settore n
3. Struttura operativa della società
4. Strategie generali perseguite dall'impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d'imposta precedente

Local file – Provvedimento n. 360494/2020

1. Descrizione generale dell'entità locale
 - 1.1 Struttura operativa
 - 1.2 Attività e strategia imprenditoriale perseguita

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

**Local file – Provvedimento
n. 137654/2010**

- 5. Operazioni infragruppo
 - 5.1 Operazioni di tipo n
 - 5.1.1 Descrizione delle operazioni
 - 5.1.2 Analisi di comparabilità
 - a) Caratteristiche dei beni e dei servizi
 - b) Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati
 - c) Termini contrattuali
 - d) Condizioni economiche
 - e) Strategie d'impresa

**Local file – Provvedimento
n. 360494/2020**

- 2. Operazioni infragruppo
 - 2.1 Operazioni di tipo n
 - 2.1.1 Descrizione delle operazioni
 - a) Ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti
 - b) Identificazione delle imprese associate coinvolte
 - c) Operazioni comparabili indipendenti (esterne e interne) e **indicatori finanziari**

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

Local file – Provvedimento n. 137654/2010

5.1.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni

- a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza
- b) Criteri di applicazione del metodo prescelto
- c) Risultati derivanti dall'applicazione del metodo adottato

6. Operazioni infragruppo (Accordi per la ripartizione di costi o "CCA" a cui l'impresa partecipa)

Local file – Provvedimento n. 360494/2020

2.1.2 Analisi di comparabilità

2.1.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni

a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza

b) Criteri di applicazione del metodo prescelto

i. impresa associata da sottoporre ad analisi

ii. **analisi pluriennale**

iii. **rettifiche di comparabilità**

iv. strategia di ricerca

v. intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza

2.1.4 Risultati

2.1.5 **Assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo scelto**

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

**Local file – Provvedimento
n. 137654/2010**

**Local file – Provvedimento
n. 360494/2020**

3. Informazioni finanziarie

3.1 I conti annuali delle entità locali per il periodo d'imposta in questione. Qualora disponibili, dovranno essere allegate le relazioni di certificazione rilasciate da revisori indipendenti.

3.2 I prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente.

3.3 I prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati nell'analisi e le fonti da cui questi dati sono stati ottenuti.

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

**Local file – Provvedimento
n. 137654/2010**

Allegati

ALLEGATO 1 – diagramma di flusso destinato a descrivere i flussi delle operazioni, ivi compresi quelli afferenti operazioni non appartenenti all'area della gestione ordinaria.

ALLEGATO 2 – Copia dei contratti scritti in base ai quali le operazioni di cui ai capitoli 5 e 6 sono regolate

**Local file – Provvedimento
n. 360494/2020**

4. Allegati

ALLEGATO 1 - Copia di tutti gli accordi infragruppo conclusi dall'entità locale riferiti alle operazioni rappresentate, ivi compresi gli eventuali accordi per la ripartizione dei costi a cui l'impresa partecipa.

ALLEGATO 2 - Copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l'impresa nazionale non è parte, ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo sopra descritte.

Master File – indice dei contenuti a confronto

Masterfile– Provvedimento n. 137654/2010

1. Descrizione generale del gruppo multinazionale
2. Struttura del gruppo
 - 2.1 Struttura organizzativa
 - 2.2 Struttura operativa
3. Strategie generali perseguite dal gruppo
4. Flussi delle operazioni
5. Operazioni infragruppo
 - 5.1 Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari
 - 5.2 Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo
 - 5.2.1 Servizi di tipo "n"
 - 5.3 Accordi per la ripartizione di costi

Masterfile– Provvedimento n. 360494/2020

1. Struttura organizzativa
2. Attività svolte
 - 2.1 Principali fattori di generazione dei profitti del gruppo
 - 2.2 Flussi delle operazioni
 - 2.3 Accordi per la prestazione di servizi infragruppo
 - Servizi di tipo "n";
 - 2.4 Principali mercati
 - 2.5 Struttura operativa e **catena del valore**
 - 2.6 Operazioni di riorganizzazione aziendale
3. Beni immateriali del gruppo multinazionale
 - 3.1 Strategia del gruppo
 - 3.2 Beni immateriali
 - 3.3 Accordi relativi a beni immateriali
 - 3.4 Politiche di prezzi di trasferimento di attività di ricerca e sviluppo
 - 3.5 Operazioni rilevanti

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

Master File – indice dei contenuti a confronto

**Masterfile– Provvedimento
n. 137654/2010**

6. Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti
7. Beni immateriali
8. Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo
9. Rapporti con le amministrazioni fiscali dei Paesi membri dell'Unione Europea concernenti "Advance Price Arrangements" (APA) e ruling in materia di prezzi di trasferimento

**Masterfile– Provvedimento
n. 360494/2020**

- 4. Attività finanziarie infragruppo**
 - 4.1 Modalità di finanziamento
 - 4.2 Funzioni di finanziamento accentrate
 - 4.3 Politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie
5. Rapporti finanziari del gruppo multinazionale
 - 5.1 Bilancio consolidato**
 - 5.2 Accordi relativi a operazioni finanziarie**